

Art. 66.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e la gravità di essi lo consigli, egli può essere senz'altro sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento dovrà essere adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato, o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però dal procedimento penale emergano fatti o circostanze che lo rendano passibile di punizione, l'ufficiale dovrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

La stessa norma vale anche nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere per difetto o desistenza di istanza privata.

(È approvato).

Art. 67.

Nel caso di sospensione precauzionale di cui al primo comma dell'articolo 66 il procedimento disciplinare dovrà essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

Ove però tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine l'ufficiale potrà essere confermato nella sospensione.

(È approvato).

Art. 68.

La durata della sospensione disciplinare non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici e sarà indicata nel decreto con cui viene inflitta.

(È approvato).

Art. 69.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale.

(È approvato).

Art. 70.

Qualora alla scadenza della sospensione il posto dell'ufficiale sia occupato, questi viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri in attesa del primo posto che si renda vacante.

(È approvato).

CAPO II.

Della perdita del grado.

Art. 71.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;

b) revoca della nomina:

1°) per interdizione civile;

2°) per irreperibilità;

3°) per posizione sociale incompatibile con lo stato ufficiale;

c) cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

d) perdita della cittadinanza;

e) rimozioni per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;

f) condanna:

1°) alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare;

2°) ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

3°) per delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 453, 404, 415 e 418 del Codice penale comune e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

4°) ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo propone che al comma B, invece di « revoca della nomina », si dica: « dimissioni di autorità », che corrisponde a quello che si è detto precedentemente.

GRECO, *relatore*. La Commissione è di accordo.